

**Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-331/12)

(2012/C 287/44)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori<sup>(1)</sup> e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 5 di tale direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una pena, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/136/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 25 maggio 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 337, pag. 11.

**Ricorso proposto il 10 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-332/12)

(2012/C 287/45)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Nicolae e J. Hottiaux, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 5 di tale direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una pena, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2009/18/CE, pari ad un importo giornaliero di EUR 56 095,2 e calcolato a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 17 giugno 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 131, pag. 114.

**Ricorso proposto l'11 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-333/12)

(2012/C 287/46)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, C. Vignon e J. Hottiaux, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>(1)</sup> e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'articolo 5 di tale direttiva;